



Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate

Circolare.n. 4 del 25 giugno 2007

Imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto

Ad integrazione della circolare n. 3 del 12 giugno 2007, in relazione alle richieste provenienti da alcuni operatori del settore nautico, si ritiene opportuno precisare gli ambiti soggettivi ed oggettivi relativi all'applicazione dell'imposta di cui all'art. 4 della Legge Regionale 4/2006, come sostituito dall'art. 3 della Legge Regionale n. 2/2007.

La lett. b) dell'art. 4 L.R. 4/2006 come sostituito dall'art. 3 della L.R. 2/2007 individua quale presupposto dell'imposta in oggetto lo scalo nei porti, negli approdi e nei punti di ormeggio ubicati nel territorio regionale e nei campi di ormeggio attrezzati ubicati nel mare territoriale lungo le coste della Sardegna **delle unità da diporto o delle unità utilizzate a scopo di diporto** come definite dal D.lgs. 18.07.2005, n. 171 (Codice della Nautica da diporto).

Come precisato nell'art. 1, comma 2, D.lgs. 18.07.2005, n. 171, "si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro".

L'art. 2 del predetto Decreto dispone che "l'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:

- a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
- b) è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
- c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nei relativi registri di iscrizione, con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura."

In riferimento alla prima delle fattispecie normative considerate occorre effettuare una preliminare distinzione tra contratto di locazione e contratto di noleggio.

La locazione dell'unità da diporto, espressamente disciplinata dal Codice della Nautica da diporto agli artt. 42 e seg., è definita come il contratto con il quale una delle parti si obbliga

a far godere all'altra l'unità da diporto, verso corrispettivo, per un periodo determinato (cfr. art. 42 D.lgs. 18.07.2005, n. 171 e art. 376 cod. nav.).

Tale tipo contrattuale ha la funzione di attribuire al conduttore un diritto personale di godimento dell'unità, che implica la consegna della stessa da parte del locatore, con correlativo passaggio della detenzione al conduttore. In base al trasferimento della detenzione dell'unità dal locatore al conduttore, quest'ultimo assume la qualità di esercente. Il contratto di noleggio è, invece, definito come il contratto con cui una delle parti (noleggiante), in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra (noleggiatore) l'unità da diporto, per un determinato periodo o per uno o più viaggi prestabiliti, a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite in contratto (cfr. art. 47 D.lgs. 18.07.2005, n. 171 e art. 384 cod. nav.). La qualità di esercente appartiene, quindi, al noleggiante al quale rimane la detenzione della nave.

Ciò che, peraltro, accomuna le due fattispecie è che sia il conduttore, sia il noleggiante sono obbligati ad utilizzare l'unità in conformità alle finalità di diporto (art. 46) ed a scopo ricreativo (art. 47), con la conseguenza che anche in ipotesi di c.d. "uso commerciale", nei casi di locazione ovvero di noleggio, non mutano le modalità di iscrizione, le caratteristiche e l'utilizzazione a fini diportistici delle unità in questione.

Pertanto, alla luce di quanto disposto dallo stesso legislatore regionale, essendo oggetto d'imposta gli scali nei porti, negli approdi e nei punti di ormeggio delle unità da diporto o delle unità comunque utilizzate a scopo di diporto, anche in caso di c.d. "uso commerciale" di cui alla lett. a), comma 1, art. 2 del D.lgs. 18.07.2005, n. 171, lo scalo delle unità da diporto in discorso è da ritenere oggetto d'imposta.

Il combinato disposto delle citate norme del Codice della Nautica da diporto e dell'art. 4 Legge Regionale 4/2006 come sostituito dall'art. 3 della Legge Regionale 2/2007, infatti, induce a concludere che anche l'imposta regionale in oggetto è dovuta anche per gli scali e gli ormeggi delle predette unità.

Oltre ad essere soddisfatto il requisito oggettivo (scalo, approdo, ormeggio dell'unità da diporto) risulta realizzato anche il presupposto soggettivo, poiché sia il conduttore sia il noleggiante nella loro qualità di esercenti l'unità, sono comunque vincolati all'utilizzo diportistico della stessa.

Tutto quanto sopra esposto deve ritenersi applicabile, allo stesso modo, alle unità da diporto battenti bandiera italiana, identificate dall'immatricolazione ad esse attribuite dalle autorità competenti e alle unità battenti bandiera straniera.

Anche a queste, infatti, intende riferirsi il legislatore regionale riferendosi testualmente alle "unità comunque utilizzate a scopo di diporto".